



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Classico Statale

PILO ALBERTELLI

Via Daniele Manin, 72 – Via dell'Esquilino, 31 - 00185 Roma

tel.: 06121127520 – fax: 0667666348 – www.piloalbertelli.it – rm-pc17000d@istruzione.it

C.F. 80209610585 - RMPC17000D – IX distretto

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DL 297/16041994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

C.M. 181/97: riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero e invita il Consiglio di Classe ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell'alunno nella sua scuola/classe di origine;

DPR n. 275/99, art. 14, comma 2: attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi;

C.M n. 236/99: disciplina l'attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza, raccomanda di riconoscere il valore globale dell'esperienza, e consente la partecipazione anche agli alunni con debito formativo;



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

Circolare Ministeriale 119 - 17 marzo 2000 Oggetto: Scambi educativi con l'estero. Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.

Raccomandazione (CE) n.2006/961 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta Europea di qualità per la mobilità (Gazzetta Ufficiale L394 del 30.12.2006) tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, nella quale al titolo V si legge che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011
Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica
Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero. Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). Da segnalare il titolo V che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

Nota Prot 843 10 aprile 2013: Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale che definisce le linee guida complete per la gestione degli alunni in mobilità (sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006)

Nota 3355 del 28 marzo 2017 chiarisce il rapporto tra mobilità internazionale (**anno scolastico all'estero**) e i **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza-scuola lavoro)**